

**PROCEDURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE
DI RISANAMENTO S.P.A.**



Adozione: Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2010
Aggiornamento: Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2015

1.	Quadro normativo, oggetto delle procedure	3
1.1	<i>Normativa di riferimento</i>	3
1.2	<i>Oggetto delle Procedure Risanamento OPC</i>	3
2.	Definizioni	3
2.1	<i>Definizioni delle Procedure Risanamento OPC</i>	3
2.2	<i>Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate tratte dal Regolamento Consob OPC</i>	6
3.	Ambito di applicazione	8
3.1	<i>Operazioni con Parti Correlate alle quali si applicano le Procedure Risanamento OPC</i>	8
3.2	<i>Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società</i>	8
3.3	<i>Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate</i>	8
4.	Modalità di adozione e modifica delle Procedure Risanamento OPC	9
5.	Procedure per l'individuazione delle Parti Correlate e delle OPC	9
5.1	<i>Individuazione delle Parti Correlate di Risanamento</i>	9
5.2	<i>Individuazione preventiva delle OPC</i>	10
6.	Comitato OPC	10
6.1	<i>Composizione</i>	10
6.2	<i>Pareri del Comitato OPC</i>	11
6.3	<i>Ricorso ad esperti indipendenti</i>	11
6.4	<i>Presidi per i casi in cui non vi siano tre Amministratori Indipendenti non Correlati</i>	12
7.	Procedure deliberative per le OPC di Minore Rilevanza	12
7.1	<i>Parere preventivo del Comitato OPC</i>	12
7.2	<i>Flussi informativi</i>	12
7.3	<i>Motivazione delle deliberazioni</i>	13
7.4	<i>Informativa</i>	13
8.	Procedure deliberative per le OPC di Maggiore Rilevanza	13
8.1	<i>Competenza</i>	13
8.2	<i>Parere preventivo del Comitato OPC</i>	13
8.3	<i>Approvazione dell'OPC oggetto di parere negativo del Comitato OPC</i>	13
8.4	<i>Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi</i>	14
8.5	<i>Motivazione delle deliberazioni</i>	14
8.6	<i>Informativa</i>	14
9.	Richiesta alla Consob di modalità alternative di calcolo degli indici	15
10.	Procedure deliberative per le OPC di competenza assembleare	15

10.1	<i>Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Minore Rilevanza</i>	15
10.2	<i>Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Maggiore Rilevanza</i>	15
10.3	<i>Approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza nonostante la proposta sia stata oggetto di parere negativo del Comitato OPC</i>	16
11.	Procedure per l'approvazione delle Delibere-Quadro	16
11.1	<i>Procedure approvative.....</i>	16
11.2	<i>Informativa.....</i>	17
12.	Casi di esclusione parziale o integrale dell'applicazione delle procedure deliberative	17
12.1	<i>OPC di Importo Esiguo</i>	17
12.2	<i>OPC Ordinarie</i>	17
12.3	<i>OPC con controllate, tra controllate o con collegate.....</i>	18
12.4	<i>OPC concluse sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza.....</i>	18
12.5	<i>Piani di compensi basati su strumenti finanziari.....</i>	19
12.6	<i>Deliberazioni assembleari sui compensi degli amministratori.....</i>	19
12.7	<i>Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori diverse da quelle di cui al punto 12.6 e in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche.....</i>	19
12.8	<i>Informativa.....</i>	19
13.	OPC concluse in caso d'urgenza	20
13.1	<i>Procedure approvative.....</i>	20
13.2	<i>Informativa al pubblico.....</i>	20
13.3	<i>Casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale.....</i>	20
14.	Informativa	21
14.1	<i>Obblighi di informazione al pubblico</i>	21
14.2	<i>Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo.....</i>	22
14.3	<i>Obblighi di informazione periodica al pubblico.....</i>	23
14.4	<i>Contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza</i>	23
14.5	<i>Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF.....</i>	23
15.	Disposizioni Transitorie e finali	23
15.1	<i>Abrogazione</i>	23
15.2	<i>Obblighi informativi.....</i>	23
15.3	<i>Procedure deliberative.....</i>	24
15.4	<i>Disposizioni che richiedono modifiche statutarie.....</i>	24
	Elenco allegati	24
	<i>Allegato A.....</i>	25
	<i>Allegato B.....</i>	27
	<i>Allegato C</i>	28

1. QUADRO NORMATIVO, OGGETTO DELLE PROCEDURE

1.1 Normativa di riferimento

Le presenti procedure di Risanamento S.p.A. (“**Risanamento**” o la “**Società**”) relative alle operazioni con parti correlate (le “**Procedure Risanamento OPC**”) sono adottate ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e del “*Regolamento Operazioni con Parti Correlate*” emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento Consob OPC**”), tenendo altresì conto di quanto indicato dalla Consob con Comunicazione n. DEM/100786883 del 24 settembre 2010 (la “**Comunicazione Consob OPC**”). Le presenti procedure sono altresì adottate ai sensi delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce ai sensi dell’art. 123-*bis*, comma 2, TUIF (il “**Codice di Autodisciplina**”).

1.2 Oggetto delle Procedure Risanamento OPC

Le Procedure Risanamento OPC stabiliscono, in conformità ai principi dettati dal Regolamento Consob OPC, i procedimenti e le regole volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente o per il tramite di sue società controllate italiane o estere.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizioni delle Procedure Risanamento OPC

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti delle Procedure Risanamento OPC e negli allegati alle medesime procedure, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato qui di seguito indicato.

“Parte Correlata”

Un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;

- (c) è una *joint venture* in cui la Società è un partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

“Operazioni con Parti Correlate” ovvero “OPC”

Qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (b) ogni decisione, fermi i casi di esclusione di cui all'art. 12 Procedure Risanamento OPC, relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

“OPC di Maggiore Rilevanza”

Le OPC definite come tali dall'Allegato A.

“OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo”

Operazioni tra loro omogenee, realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell'esercizio con la medesima Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Risanamento, le quali pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Allegato A. Ai fini della presente definizione rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli artt. 12 e 13. Si considerano OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo anche le OPC poste in essere in attuazione di una Delibera-Quadro che, sulla base del prevedibile ammontare massimo, non sia stata oggetto di un documento informativo, laddove tali operazioni superino, cumulativamente considerate, le soglie previste dall'Allegato A.

“OPC di Importo Esiguo”

Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia inferiore alle soglie previste dall'Allegato B.

“OPC di Minore Rilevanza”

Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo, fermi i casi di esclusione di cui all'art. 12 Procedure Risanamento OPC.

“OPC Ordinarie”

Operazioni con Parti Correlate che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- (a) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- (b) siano:
 - (i) concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero
 - (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero
 - (iii) praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Al fine di determinare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa si considerano:

- (a) l'oggetto dell'operazione;
- (b) la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società;
- (c) la dimensione dell'operazione;
- (d) i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- (e) la natura della controparte.

La valutazione di tali elementi, che tiene altresì conto del momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione, si sviluppa anche per il mezzo di apposite applicazioni procedurali messe a punto dalla Società.

“Amministratori Indipendenti”

Gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza indicati nel Codice di Autodisciplina.

“Amministratori Indipendenti non Correlati”

Amministratori Indipendenti della Società diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle sue parti correlate.

“Delibera-Quadro”

Delibera relativa ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

“Presidio Organizzativo”

Congiuntamente la Direzione Affari Societari di Risanamento, la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo ed il Dirigente Preposto alle scritture Contabili.

“Regolamento Emittenti”

Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

“Responsabile dell’Operazione”

La funzione competente a decidere e istruire un’operazione della Società.

“Soci Non Correlati”

Soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea della Società diversi (i) dalla controparte di una determinata OPC e (ii) dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata OPC sia alla Società.

“TUIF”

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.2 Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate tratte dal Regolamento Consob OPC

Ai fini delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata, le espressioni qui di seguito elencate hanno il significato riportato di seguito a ciascuna espressione.

“Controllo”

Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo Congiunto”

La condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su una società, un’impresa o comunque su un’attività economica.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”

Soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci della Società stessa. Ai fini delle Procedure Risanamento OPC vi rientra anche il Direttore Generale.

“Influenza Notevole”

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o tramite accordi.

Per valutare l'esistenza o meno di un'Influenza Notevole si considerino le seguenti circostanze.

- (a) Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate) il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.
- (b) Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.
- (c) La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole.
- (d) L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - (ii) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
 - (iv) l'interscambio di personale dirigente;
 - (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“Joint Venture”

Un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

“Società Collegata”

Un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

“Società Controllata”

Un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

“Stretti Familiari”

Quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società.

Essi includono, tra l'altro:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Operazioni con Parti Correlate alle quali si applicano le Procedure Risanamento OPC

Le regole stabilite dalle Procedure Risanamento OPC si applicano *(i)* alle OPC realizzate direttamente dalla Società nonché *(ii)* alle OPC realizzate dalle società controllate nei termini previsti dal successivo punto 3.3.

3.2 Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società

Alle OPC realizzate direttamente dalla Società si applicano, a seconda del tipo di Operazione con Parte Correlata e della relativa competenza, le disposizioni procedurali di cui agli artt. 7, 8, 10, 11, 12, 13, oltre alle disposizioni informative di cui all'art. 14.

3.3 Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate

3.3.1 Tutte le OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo realizzate dalle società controllate dalla Società sono sottoposte agli obblighi di informativa al pubblico previsti dall'art. 5 del Regolamento Consob OPC e dal successivo art. 14 Procedure Risanamento OPC.

3.3.2 Qualora Risanamento, per scelta autonoma o per disposizione di legge, esamini o approvi una OPC da realizzarsi per il tramite di una società controllata, tale OPC dovrà essere sottoposta alle procedure deliberative previste rispettivamente dall'art. 7 per le OPC di Minore Rilevanza, ovvero dall'art. 8 per le OPC di Maggiore Rilevanza, ferme in ogni caso le ipotesi di esclusione ed esenzione di cui agli artt. 12 e 13.

3.3.3 In conformità alle indicazioni contenute nella Comunicazione Consob OPC, ai fini del presente punto 3.3:

- (a) si deve far riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 cod. civ.;

- (b) l'approvazione o l'esame preventivo non debbono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, ma è sufficiente che un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società esamini o approvi le operazioni delle controllate in forza delle deleghe conferitegli;
- (c) per "esame" si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

3.3.4 Nelle ipotesi di cui al punto 3.3.3. lett.b) il Presidio Organizzativo cura la raccolta e la conservazione della documentazione atta a verificare, in via successiva, la tracciabilità dell'esame condotto dal Dirigente con Responsabilità Strategiche nelle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da società controllate.

4. MODALITÀ DI ADOZIONE E MODIFICA DELLE PROCEDURE RISANAMENTO OPC

Le Procedure Risanamento OPC e le eventuali modifiche successive sono adottate, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Consob OPC, previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente se procedere ad una revisione delle Procedure Risanamento OPC tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle Procedure Risanamento OPC nella prassi applicativa.

5. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DELLE OPC

5.1 Individuazione delle Parti Correlate di Risanamento

5.1.1 La Società è dotata di apposite applicazioni procedurali per la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate. Tali applicazioni procedurali prevedono che i soggetti controllanti, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 114, comma 5, TUIF (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i dirigenti, i soggetti che detengano una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUIF, o che partecipino a un patto di cui all'art. 122 TUIF) che siano parti correlate della Società forniscano, in virtù dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 8, Regolamento Consob OPC, alla Società le informazioni che li riguardano necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle

OPC con le medesime con cadenza almeno annuale e in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti ne diano tempestiva comunicazione alla Società.

5.1.2 Sulla base delle informazioni raccolte, la Società redige ed aggiorna l'elenco delle sue Parti Correlate (la “**Banca Dati Parti Correlate**”) in modo da garantire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dalle Procedure Risanamento OPC, nonché l'adempimento degli obblighi normativi e regolamentari di natura informativa e contabile relativi alle OPC, anche con riguardo alle OPC poste in essere dalle sue controllate.

5.2 Individuazione preventiva delle OPC

5.2.1 La Società è altresì dotata di apposite applicazioni procedurali, volte a consentire la preventiva individuazione delle OPC prima che queste siano decise e realizzate da ciascun Responsabile dell'Operazione, ferme le ipotesi di esclusione di cui agli artt. 12 e 13 delle Procedure Risanamento OPC.

5.2.2 Il Responsabile dell'Operazione, prima di approvare il compimento di qualsiasi operazione, verifica attraverso la consultazione della Banca Dati Parti Correlate se la controparte dell'operazione è una Parte Correlata.

5.2.3 Qualora il Responsabile dell'Operazione riscontri che l'operazione in questione è una OPC, si astiene dall'approvazione della medesima e la segnala immediatamente al Presidio Organizzativo.

5.2.4 Il Presidio Organizzativo stabilisce, sulla base delle Procedure Risanamento OPC e di eventuali applicazioni procedurali appositamente predisposte, la disciplina applicabile all'OPC segnalata dal Responsabile dell'Operazione e si occupa di assistere gli organi competenti a valutare e deliberare l'approvazione dell'OPC secondo le Procedure Risanamento OPC.

5.2.5 Il Presidio Organizzativo e il Responsabile dell'Operazione raccolgono dati ed informazioni complete ed adeguate sull'OPC in questione in modo da fornire con congruo anticipo i flussi informativi previsti dalle Procedure Risanamento OPC agli organi chiamati ad approvare l'OPC e ad esprimere i prescritti pareri.

6. COMITATO OPC

6.1 Composizione

6.1.1 All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito un apposito comitato, composto da Amministratori Indipendenti, competente a svolgere le funzioni e le attività in materia di Operazioni con Parti Correlate come descritte nelle Procedure Risanamento OPC (il “**Comitato OPC**”).

6.1.2 Il Comitato OPC è composto da quattro Amministratori Indipendenti.

6.1.3 Gli Amministratori Indipendenti di cui al punto 6.1.2 sono individuati all'atto della nomina del Comitato OPC.

6.2 Pareri del Comitato OPC

6.2.1 In occasione della formulazione dei motivati pareri previsti dalle Procedure Risanamento OPC, il Comitato OPC, fermo quanto previsto dai punti 6.2.4 e 6.2.5, può esprimere un parere esclusivamente “favorevole” ovvero “non favorevole” sull’interesse della Società al compimento dell’OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.2 Il parere può essere anche espressione della sola maggioranza, purché indichi (i) il nome o i nomi degli Amministratori Indipendenti componenti del Comitato OPC il cui avviso si sia ritenuto di non condividere, (ii) le ragioni per cui tale o tali Amministratori Indipendenti hanno manifestato avviso divergente rispetto agli altri componenti del Comitato OPC e (iii) i motivi per i quali gli altri componenti del Comitato OPC hanno ritenuto di non condividere tale posizione.

6.2.3 Al fine di poter qualificare il parere come “favorevole” è altresì necessario che esso manifesti l’integrale condivisione dell’Operazione con Parte Correlata da parte del Comitato OPC. Pertanto l’espressione di un giudizio negativo anche solo su un singolo aspetto, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, è idonea a qualificare il parere come “non favorevole” comportando gli effetti giuridici che ne derivano.

6.2.4 Il Comitato OPC, qualora il parere sia definito come “favorevole” e, pertanto, consenta la conclusione dell’OPC nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, è tenuto a fornire indicazioni delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull’interesse della Società al compimento dell’OPC nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.5 Il Comitato OPC può, in ogni caso, esprimere un parere “favorevole” sotto la condizione che l’OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni contenute nel parere stesso. Tali indicazioni dovranno comunque tenere conto delle caratteristiche dell’OPC, del contesto in cui viene effettuata e della relativa tempistica. In tale caso, al fine di poter considerare il parere come favorevole e di farne discendere i relativi effetti giuridici, le condizioni poste devono essere effettivamente rispettate e l’evidenza del rispetto delle indicazioni formulate dal Comitato OPC deve essere fornita nell’informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’esecuzione delle OPC.

6.3 Ricorso ad esperti indipendenti

6.3.1 Con riferimento a ciascuna singola OPC, il Comitato OPC, ogniqualevolta lo ritenga opportuno, può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

6.3.2 Il Comitato OPC è tenuto a valutare l’indipendenza degli esperti chiamati ad assisterlo, alla luce dei requisiti di indipendenza degli esperti indicati al punto 2.4 dell’Allegato C.

6.3.3 Il Comitato OPC può indicare, quali esperti indipendenti da cui farsi assistere, i medesimi esperti indipendenti che la Società nominerà per il compimento dell’operazione, purché l’incarico preveda espressamente che

l'esperto assista anche specificamente il Comitato OPC nello svolgimento dei relativi compiti.

6.3.4 L'assegnazione dell'incarico deve avvenire per il mezzo di un meccanismo di asta e il Comitato OPC deve raccogliere almeno tre proposte. Tale previsione non si applica qualora il Comitato OPC intenda rivolgersi ai medesimi esperti che saranno nominati dalla Società ai sensi del precedente punto 6.3.3.

6.3.5 In ogni caso il Comitato OPC è tenuto a comunicare preventivamente al Consiglio di Amministrazione il costo e il nominativo dell'Esperto Indipendente di cui intende avvalersi.

6.4 Presidi per i casi in cui non vi siano quattro Amministratori Indipendenti non Correlati

6.4.1 Qualora il Comitato OPC non possa costituirsi validamente, in quanto, in relazione ad una singola OPC, non vi siano quattro Amministratori Indipendenti non Correlati, il parere previsto dalle Procedure Risanamento OPC è espresso, se presenti, da tre soli Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato OPC, i quali si dovranno esprimere all'unanimità.

6.4.2 Qualora non vi sia il numero di Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato OPC di cui al precedente punto 6.4.1, il parere previsto dai punti 7.1 e 8.2 è formulato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'OPC, di cui il Consiglio di Amministrazione stesso accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

7. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MINORE RILEVANZA

7.1 Parere preventivo del Comitato OPC

In caso di OPC di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione dell'operazione il Comitato OPC esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. Resta ferma l'ordinaria competenza prevista per l'approvazione dell'operazione.

7.2 Flussi informativi

7.2.1 All'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato OPC, in vista dell'espressione del parere di cui al punto 7.1 che precede, devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione.

7.2.2 Qualora, nelle informazioni fornite all'organo competente a deliberare e al Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere di cui al punto 7.1, venga dichiarato che il corrispettivo dell'OPC, non rientrante nell'attività ordinaria della Società e pertanto non esentabile ai sensi del punto 12.2 delle

Procedure Risanamento OPC, è considerabile a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

7.3 Motivazione delle deliberazioni

Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione della Società recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.4 Informativa

7.4.1 Il Presidio Organizzativo fornisce una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

7.4.2 Per tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse nonostante il parere negativo espresso dal Comitato OPC, la Società, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, provvede a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché le motivazioni per cui si è ritenuto di non condividere il parere degli Amministratori Indipendenti.

8. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

8.1 Competenza

Competente a deliberare l'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza è il Consiglio di Amministrazione.

8.2 Parere preventivo del Comitato OPC

Il Consiglio di Amministrazione approva l'OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.3 Approvazione dell'OPC oggetto di parere negativo del Comitato OPC

8.3.1 Nel caso in cui il parere di cui al punto 8.2 non fosse favorevole, è fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di approvare l'OPC di Maggiore Rilevanza a condizione che il compimento della stessa sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 5), cod. civ., ferme le necessarie previsioni statutarie.

8.3.2 Fermi i *quorum* previsti dalla legge o dallo statuto, l'OPC si considera autorizzata dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti. In caso di voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, il compimento dell'OPC è

impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le seguenti due condizioni: (i) mancato voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti ovvero, in caso di voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, (ii) presenza in Assemblea di Soci non Correlati che rappresentino una quota di capitale sociale con diritto di voto inferiore a un decimo. Qualora viceversa lo statuto della società dovesse recepire in apposita clausola le speciali modalità di approvazione del presente punto e i relativi *quorum*, la deliberazione verrà assunta in conformità a quanto previsto da detta clausola statutaria.

8.3.3 Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione intercorrenti con la controparte dell'OPC e con la Società.

8.4 Fase delle trattative, fase istruttoria e flussi informativi

8.4.1 Il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, riceve, nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, un flusso informativo completo e tempestivo e può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

8.4.2 Al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione dell'organo competente e del Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere di cui al punto 8.2 deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

8.5 Motivazione delle deliberazioni

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relativi all'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.6 Informativa

Oltre a quanto previsto dall'art. 14 delle Procedure Risanamento OPC, laddove applicabile, gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza.

9. RICHIESTA ALLA CONSOB DI MODALITÀ ALTERNATIVE DI CALCOLO DEGLI INDICI

Qualora un'OPC o più OPC tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nell'Allegato A delle presenti procedure e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere alla Consob modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'OPC e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Qualora la Consob non riscontri la richiesta della Società in tempo utile per il compimento dell'operazione, la Società potrà comunque porre in essere l'operazione applicando la procedura e l'informativa prevista per le OPC di Maggiore Rilevanza.

10. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPC DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

10.1 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Minore Rilevanza

10.1.1 Se un'OPC di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, il Comitato OPC esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

10.1.2 Al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato OPC chiamato ad esprimere il parere deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

10.2 Procedure di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea per le OPC di Maggiore Rilevanza

10.2.1 Se un'OPC di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, la relativa proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea è approvata previo motivato parere favorevole espresso dal Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

10.2.2 Il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, riceve un flusso informativo completo e tempestivo e può

richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

10.2.3 Al Comitato OPC devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'OPC in questione. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

10.3 Approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza nonostante la proposta sia stata oggetto di parere negativo del Comitato OPC

10.3.1 Se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'Assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del cod. civ. e fermi i *quorum* previsti dalla legge e dallo statuto, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. In tal caso, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le seguenti due condizioni: (i) mancato voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti ovvero, in caso di voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, (ii) presenza in Assemblea di Soci non Correlati che rappresentino una quota di capitale sociale con diritto di voto inferiore a un decimo. Qualora viceversa lo statuto della società dovesse recepire in apposita clausola le speciali modalità di approvazione del presente punto e i relativi *quorum*, la deliberazione verrà assunta in conformità a quanto previsto da detta clausola statutaria.

10.3.2 Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione intercorrenti con la controparte dell'OPC e con la Società.

11. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO

11.1 Procedure approvative

Per operazioni omogenee concluse con una stessa Parte Correlata possono essere adottate Delibere-Quadro. In tal caso, in base al prevedibile ammontare massimo delle OPC, cumulativamente considerate, oggetto delle delibere-quadro si applicano le regole procedurali previste rispettivamente dall'art. 7, per le OPC di Minore Rilevanza, e dall'art. 8, per le OPC di Maggiore Rilevanza. Alle singole OPC di attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 delle Procedure Risanamento OPC.

In ogni caso, le Delibere-Quadro:

- (a) non possono avere efficacia superiore ad un anno e si riferiscono ad OPC sufficientemente determinate;
- (b) riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

11.2 Informativa

In caso di adozione di Delibere-Quadro ai sensi del punto 11.1 gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione una completa informativa almeno trimestrale sulla loro attuazione.

In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 14 delle Procedure Risanamento OPC, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima Delibera-Quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato A.

Le singole OPC concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di un documento informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art. 14 delle Procedure Risanamento OPC.

12. CASI DI ESCLUSIONE PARZIALE O INTEGRALE DELL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE

12.1 OPC di Importo Esiguo

12.1.1 Alle OPC di Importo Esiguo compiute con Parti Correlate non si applicano le Procedure Risanamento OPC e il Regolamento Consob OPC.

12.1.2 Le applicazioni procedurali possono stabilire che per talune categorie di operazioni non ci si avvalga dell'esclusione prevista dal punto 12.1.1 che precede.

12.2 OPC Ordinarie

12.2.1 Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale) e di cui all'art. 114, comma 1, TUIF, le OPC Ordinarie sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC nonché dalle Procedure Risanamento OPC.

12.2.2 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza che, in quanto OPC Ordinarie, sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC, la Società:

- (a) comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, Regolamento Consob OPC (entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- (b) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, quali tra le operazioni soggette

agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le OPC Ordinarie.

12.3 OPC con controllate, tra controllate o con collegate

12.3.1 Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le operazioni compiute con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Risanamento OPC. Non potrà esservi esclusione nel caso in cui nelle Società Controllate o collegate controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

12.3.2 Si ha un interesse significativo, rilevante ai fini del punto 12.3.1, qualora una Parte Correlata abbia un interesse nelle controllate o collegate coinvolte nelle OPC che, in relazione alle circostanze concrete, possa incentivare un rafforzamento patrimoniale della controllata o collegata che potrebbe non essere vantaggioso per la controllante.

12.3.3 La condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche costituisce un interesse significativo solo qualora tali soggetti beneficino di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (o comunque remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o collegate con le quali l'operazione è posta in essere. In tale caso la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche.

12.3.4 Se la controllata o collegata è partecipata dal soggetto che controlla la Società si ha interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle Società Controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo. Non rappresenta di per sé un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società Controllata o collegata, da parte di altre Società Controllate dalla Società o ad essa collegate.

12.4 OPC concluse sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza

Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le disposizioni del

Regolamento Consob OPC e delle Procedure Risanamento OPC non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza.

12.5 Piani di compensi basati su strumenti finanziari

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Risanamento OPC non si applicano ai piani di compensi basati su strumenti finanziari purché siano approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUIF e alle relative operazioni esecutive.

12.6 Deliberazioni assembleari sui compensi degli amministratori

Le disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Risanamento OPC non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società, né, qualora previsto dallo statuto sociale, alle deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche che rientrino nell'importo predeterminato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ.. Sono escluse dall'applicazione delle Procedure Risanamento OPC altresì le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ..

12.7 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori diverse da quelle di cui al punto 12.6 e in materia di remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC (relativo alle informazioni sulle OPC da inserire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale), sono esentate dalle disposizioni del Regolamento Consob OPC e delle Procedure Risanamento OPC le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che non rientrino tra quelle di cui al punto 12.6 a condizione che:

- (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (c) sia stata sottoposta ad approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (d) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

12.8 Informativa

Gli organi delegati, con l'ausilio del Presidio Organizzativo, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato OPC,

al Comitato per il Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale, le informazioni relative alle OPC oggetto di esclusione ai sensi del presente articolo.

13. OPC CONCLUSE IN CASO D'URGENZA

13.1 Procedure approvative

13.1.1 In caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 delle Procedure Risanamento OPC e si applicano le seguenti disposizioni.

13.1.2 Se l'OPC è di competenza di un Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è informato delle ragioni dell'urgenza prima del compimento dell'OPC.

13.1.3 Le OPC sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile.

13.1.4 Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

13.2 Informativa al pubblico

13.2.1 La relazione e le valutazioni di cui al punto 13.1.4 sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 14 Procedure Risanamento OPC.

13.2.2 Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

13.3 Casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale

13.3.1 Per le operazioni di competenza dell'Assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza connessi a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 10 Procedure Risanamento OPC.

In conformità con le indicazioni fornite dalla Comunicazione Consob OPC, per crisi aziendale si intende non solo una situazione di crisi acclarata, ma anche una situazione di tensione finanziaria. A tale riguardo, si intende fare riferimento, a titolo esemplificativo, non soltanto ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ., alle situazioni in cui la Società dovesse essere soggetta a procedure concorsuali, ovvero ai casi di incertezza sulla continuità aziendale (espressa dalla stessa Società o dal revisore

legale), ma anche alle situazioni di sofferenza finanziaria che, prevedibilmente, potrebbero condurre, nel breve periodo, ad una diminuzione del capitale sociale rilevante ai sensi dei sopra citati artt. 2446 e 2447 cod. civ..

In tali casi si applicano le disposizioni che seguono.

13.3.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea chiamata a deliberare le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

13.3.3 Qualora il Collegio Sindacale esprima una valutazione negativa circa la sussistenza delle ragioni d'urgenza connesse ad una situazione di crisi aziendale, l'Assemblea delibera secondo le forme previste al punto 10.3 delle Procedure Risanamento OPC.

13.3.4 Viceversa, in caso di valutazione positiva del Collegio Sindacale, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

13.3.5 La relazione e le valutazioni di cui al punto 13.3.2 sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 14 che segue.

14. INFORMATIVA

14.1 Obblighi di informazione al pubblico

In occasione di un'OPC soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1, TUIF la Società nel comunicato da diffondere al pubblico include anche le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- (c) se l'OPC supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato A, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del punto 14.2;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli artt. 13 e 14 Regolamento Consob OPC (che regolano i casi e le facoltà di esclusione dall'applicazione delle procedure e le ipotesi di direzione e coordinamento di società);
- (e) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC.

14.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo

14.2.1 In occasione di OPC Maggiore Rilevanza e di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un documento informativo ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUIF redatto in conformità all'Allegato C.

14.2.2 Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUIF, in caso di OPC di Maggiore Rilevanza il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

14.2.3 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

14.2.4 Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate dalla Società, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine la Società impartisce le istruzioni occorrenti affinché le proprie società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

14.2.5 Gli eventuali pareri del Comitato OPC, del Collegio Sindacale e di esperti indipendenti devono essere pubblicati in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società. Con riferimento al parere degli esperti indipendenti la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato C.

14.2.6 Qualora in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza la Società sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un solo documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato C, e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società nel caso decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

14.3 Obblighi di informazione periodica al pubblico

14.3.1 La Società, ai sensi dell'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni:

- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole OPC con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma, cod. civ., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

14.3.2 Tali informazioni sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi del presente articolo riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

14.4 Contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nel presente art. 14 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

14.5 Coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-bis TUIF

Le procedure per l'adempimento degli obblighi informativi garantiscono il coordinamento con le procedure previste dall'art. 154-*bis* TUIF.

15. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

15.1 Abrogazione

Le presenti Procedure Risanamento OPC, unitamente ai relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante e essenziale, abrogano e sostituiscono i precedenti "*Principi di comportamento per l'effettuazione di Operazioni con Parti Correlate*" approvati dal Consiglio di Amministrazione di Risanamento in data 30 marzo 2007.

15.2 Obblighi informativi

Le disposizioni di cui all'art. 14, fermo quanto previsto dall'art. 6 Regolamento Consob OPC (avente ad oggetto le comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, TUIF in presenza di una OPC), si applicano a partire dal 1° dicembre 2010 ad eccezione delle disposizioni relative alle OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2011.

15.3 Procedure deliberative

La Società applica le regole previste dagli artt. 7, 8, 10, e 11 Procedure Risanamento OPC a partire dal 1° gennaio 2011.

15.4 Disposizioni che richiedono modifiche statutarie

Le disposizioni di cui ai punti 8.3, 13.1 e 13.3 si applicheranno solo subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea delle modifiche statutarie necessarie per la loro piena operatività a far data dall'efficacia delle modifiche apportate allo statuto.

ELENCO ALLEGATI

- **Allegato A**

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

- **Allegato B**

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI IMPORTO ESIGUO

- **Allegato C**

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

1. Ai fini delle Procedure Risanamento OPC, sono individuati i seguenti criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle OPC di Maggiore Rilevanza e di Maggiore Rilevanza per Cumulo.

1.1. Le OPC in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- (c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1 risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. In caso di OPC di Maggiore Rilevanza per Cumulo ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento Consob OPC la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dal paragrafo 1.1 e 1.2 i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

ALLEGATO B

INDIVIDUAZIONE DELLE OPC DI IMPORTO ESIGUO

Si considerano OPC di Importo Esiguo le OPC il cui controvalore, calcolato in base agli indici di cui all'Allegato A, non superi le seguenti soglie previste a seconda della tipologia di operazione :

- (a) Euro 100.000,00 per le OPC di sponsorizzazione e l'acquisto di beni e servizi, esclusi i servizi infragruppo;
- (b) Euro 500.000,00 per le restanti OPC.

ALLEGATO C

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

Nei casi in cui Risanamento ponga in essere OPC di Maggiore Rilevanza, il documento informativo previsto dall'art. 14 Procedure Risanamento OPC deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'OPC

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'OPC.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'OPC.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'OPC. Qualora l'OPC sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'OPC e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- (a) gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- (b) le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e:
 - (i) la Società;
 - (ii) i soggetti che controllano la Società, le Società Controllate dalla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima;
 - (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii)prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le

informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- (c) i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- (d) i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- (a) evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- (b) evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- (c) indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- (d) indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- (e) indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- (f) ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- (g) indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- (h) indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'OPC supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'art. 5, comma 6, Regolamento Consob OPC.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'OPC, dettagliate indicazioni delle variazioni.

Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di OPC ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'OPC, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'OPC, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art. 14 Procedure Risanamento OPC, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.